

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 maggio 2026, n. 85.

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. (26G00103)..... Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2026, n. 86.

Recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. (26G00098) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 8 maggio 2026.

Modifica al decreto 12 marzo 2025, con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agro industriale Dr. C. Iozzi, in Poggibonsi, è stato revisionato l'elenco delle prove di analisi per le quali è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A02447)..... Pag. 10

DECRETO 8 maggio 2026.

Designazione del laboratorio Olivolab S.r.l., in Greve in Chianti, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (26A02448)..... Pag. 18



**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

DECRETO 6 maggio 2026.

**Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergon-
te».** (26A02466). *Pag.* 22

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 16 aprile 2026.

Aggiornamento della dotazione finanziaria dell'investimento M2C4I14.5, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025. (26A02497) *Pag.* 23

Ministero della cultura

DECRETO 29 aprile 2026.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sig. Pietro Cannella. (26A02522). *Pag.* 24

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 13 maggio 2026.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle società SIAE Microelettronica S.p.a. e SM Optics S.r.l. e nomina del commissario straordinario. (26A02488). *Pag.* 26

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO
EX D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2024

ORDINANZA 11 maggio 2026.

Realizzazione del termovalorizzatore di Palermo e realizzazione del termovalorizzatore di Catania. Esercizio dei poteri derogatori ai fini dell'approvazione del PFTE. (Ordinanza n. 1/2026). (26A02467). *Pag.* 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria**

DELIBERA 5 maggio 2026.

Approvazione del conto finanziario per l'anno 2025. (Delibera n. 588/2026). (26A02468). *Pag.* 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Atorvastatina EG». (26A02449). *Pag.* 45

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Polpharma». (26A02450) *Pag.* 45

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Zim». (26A02478) . *Pag.* 46

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivacaftor, «Ivacaftor Accord» (26A02479). *Pag.* 47

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apixaban Teva Italia». (26A02493) *Pag.* 48

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Al Khobar (Arabia Saudita) (26A02464). *Pag.* 49

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Lubumbashi (Repubblica Democratica del Congo) (26A02465) *Pag.* 49

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» D.O.C.G., approvata con decreto 23 settembre 2025, successivamente rettificato con decreto 18 novembre 2025. (26A02463). *Pag.* 50



**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Publicazione del decreto 7 gennaio 2026, come rettificato con decreto 2 aprile 2026, di istituzione di un «Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana». (26A02491)..... Pag. 51

Ministero della salute

Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2024 (26A02486)..... Pag. 51

Aggiornamento del registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo (26A02487)..... Pag. 60

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto 13 maggio 2026 - Aggiornamento della graduatoria delle domande di agevolazioni relative ai progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione. (26A02492)..... Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 2026.

Adozione del piano di azione per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità. (26A02494)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 maggio 2026, n. 85.

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale «Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre», nel giorno della strage dei piccoli martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria delle bambine e dei bambini martiri delle guerre e di rafforzare l'impegno per la pace.

2. In occasione della celebrazione del Giorno di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sui fatti di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento alla promozione di una cultura della pace.

3. Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1579):

Presentato dall'On. Augusta MONTARULI (FDI) ed altri, in data 29 novembre 2023.

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 4 aprile 2024, con i pareri delle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienze ed istruzione).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, l'8 aprile, il 17 giugno, il 2 luglio e il 18 dicembre 2025.

Esaminato in Aula il 13 gennaio 2026 ed approvato il 27 gennaio 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1772):

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 10 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente il 24 marzo, il 15 e il 21 aprile 2026.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 29 aprile 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

26G00103


DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2026, n. 86.

Recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;



Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 2 e 6;

Vista la direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE;

Visto il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, i commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* sono abrogati;

b) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis* (*Ricerca in materia di investimenti*).

— 1. La ricerca prodotta dai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento o da terzi e utilizzata dai soggetti abilitati, dai loro clienti o dai loro potenziali clienti o a essi distribuita deve essere corretta, chiara e non fuorviante. La ricerca è chiaramente identificabile come tale o in termini analoghi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016.

2. La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, qualora:

a) i soggetti abilitati e il prestatore terzo dei servizi di esecuzione e di ricerca hanno concluso un accordo per definire una metodologia di remunerazione, compreso il modo in cui si tiene generalmente conto del costo totale della ricerca al momento di stabilire gli oneri complessivi per i servizi di investimento;

b) i soggetti abilitati informano i propri clienti della loro scelta di pagare congiuntamente o separatamente i servizi di esecuzione e di ricerca e mettono a loro disposizione la relativa politica in materia di pagamenti dei servizi di esecuzione e di ricerca, compresi il tipo di informazioni che possono essere fornite in funzione della scelta del metodo di pagamento e, se del caso, il modo in cui i soggetti abilitati prevengono o gestiscono i conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 21 quando applicano un metodo di pagamento congiunto per i servizi di esecuzione e di ricerca;

c) i soggetti abilitati valutano su base annuale la qualità, l'utilizzabilità e il valore della ricerca utilizzata, nonché la capacità della ricerca utilizzata di contribuire a migliori decisioni di investimento;

d) qualora i soggetti abilitati scelgano di pagare separatamente i servizi di esecuzione e di ricerca da parte di terzi, la prestazione dei servizi di ricerca da parte di terzi al soggetto abilitato è ricevuta in cambio di uno dei seguenti elementi:

1) pagamenti diretti da parte del soggetto abilitato sulla base delle proprie risorse;

2) pagamenti effettuati da un conto di pagamento per la ricerca separato controllato dal soggetto abilitato.


3. I soggetti abilitati che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o servizi accessori garantiscono che la ricerca che distribuiscono ai clienti o ai potenziali clienti pagata, in tutto o in parte, dall'emittente è qualificata come "ricerca sponsorizzata dall'emittente" solo se è prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente di cui all'articolo 24, paragrafo 3-*quater*, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

4. La Consob può:

a) adottare tutte le misure necessarie per verificare che i soggetti abilitati mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che la ricerca sponsorizzata dall'emittente che esse producono o distribuiscono sia conforme al codice di condotta dell'UE per la ricerca sponsorizzata dall'emittente;

b) sospendere la distribuzione da parte dei soggetti abilitati di qualsiasi ricerca sponsorizzata dall'emittente non prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente;

c) emettere avvertenze per informare il pubblico nel caso in cui una ricerca qualificata come "ricerca



sponsorizzata dall'emittente" e distribuita da un soggetto abilitato non sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente.

5. La ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, ovvero gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all'interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende, altresì, i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o di strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata.

6. Le osservazioni sulla negoziazione e altri servizi di consulenza sulla negoziazione su misura intrinsecamente connessi all'esecuzione di un'operazione su strumenti finanziari non sono considerati ricerca. Se un soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento riceve servizi di ricerca da un prestatore di servizi di ricerca che non è coinvolto in servizi di esecuzione e non fa parte di un gruppo di servizi finanziari in cui sia compreso un soggetto abilitato che offre servizi di esecuzione o di intermediazione, la prestazione di tali servizi di ricerca è considerata adempiente in relazione agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1. In tali casi, il soggetto abilitato deve soddisfare il requisito di cui al comma 2, lettera c).

7. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo, riguardanti in particolare:

a) la disciplina della "ricerca sponsorizzata dall'emittente";

b) gli obblighi di conservazione in capo ai soggetti abilitati.;

c) all'articolo 61, comma 1, lettera g), dopo le parole: «di negoziazione» sono aggiunte le seguenti: «, o un suo segmento.»;

d) all'articolo 66, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le regole di cui al comma 1, lettera a), prevedono che il gestore del mercato regolamentato possa respingere la domanda di ammissione di uno strumento finanziario alla quotazione ove ritenga che la situazione dell'emittente sia tale che l'ammissione sarebbe contraria all'interesse degli investitori.»;

e) dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

«Art. 66.1 (Condizioni particolari relative all'ammissione di azioni alla negoziazione). — 1. I gestori dei mercati regolamentati stabiliscono che la capitalizzazione di mercato prevedibile della società le cui azioni sono

oggetto della richiesta di ammissione alla negoziazione o, qualora questa non sia valutabile, il capitale e le riserve di tale società, compresi l'utile e la perdita, dell'ultimo esercizio siano pari ad almeno 1 milione di euro o un importo equivalente in una valuta nazionale diversa dall'euro.

2. Il comma 1 non si applica all'ammissione alla negoziazione di azioni fungibili con azioni già ammesse alla negoziazione.

3. La Consob disciplina con regolamento gli obblighi a cui sono tenuti i mercati regolamentati relativamente alle domande di ammissione alla negoziazione di azioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.»

f) all'articolo 69:

1) al comma 1 dopo le parole: «un sistema multilaterale» sono inserite le seguenti: «, o di un suo segmento,» e le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il segmento pertinente del sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2 e tutte le seguenti condizioni:

a) il segmento del sistema multilaterale di negoziazione registrato come "mercato di crescita per le piccole e medie imprese" è chiaramente separato dagli altri segmenti del mercato gestiti dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione; tale circostanza deve essere indicata, tra l'altro, da un nome diverso, da un corpus di norme diverso, da una strategia di marketing diversa e da una pubblicità diversa, nonché dall'assegnazione specifica di un codice di identificazione del mercato al segmento registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese;

b) le operazioni effettuate sul segmento del mercato di crescita per le piccole e medie imprese interessato sono chiaramente distinte da altre attività di mercato all'interno degli altri segmenti del sistema multilaterale di negoziazione;

c) il sistema multilaterale di negoziazione, su richiesta della Consob, fornisce un elenco completo degli strumenti quotati sul segmento interessato registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese, nonché tutte le informazioni che la Consob può richiedere sul funzionamento di tale segmento.»;

3) al comma 3 le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 2-bis»;

4) al comma 4 dopo le parole: «un sistema multilaterale» sono inserite le seguenti: «, o di un suo segmento,» e le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 2-bis»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per



le piccole e medie imprese può essere negoziato anche in un'altra sede di negoziazione solo se l'emittente è stato informato e non ha sollevato obiezioni. Se l'altra sede di negoziazione è un altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese o un segmento di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, l'emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all'informativa iniziale, continuativa o *ad hoc* riguardo a quest'altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese. Se l'altra sede di negoziazione non è un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, l'emittente è informato di qualsiasi obbligo relativo alla *governance* societaria o all'informativa iniziale, continuativa o *ad hoc* riguardo all'altra sede di negoziazione cui sarà soggetto»;

g) all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: «21;» sono inserite le seguenti: «21-bis;».

Art. 2.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del 23 ottobre 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) 596/2014 e (UE) 600/2014

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, alla lettera v), le parole: «nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consob con proprio regolamento»;

b) all'articolo 94, comma 3, secondo periodo, le parole: «e 6» sono sostituite dalle seguenti: «, 6 e 6-bis.»;

c) all'articolo 94-bis, comma 7, primo periodo, la parola: «due giorni» è sostituita dalla seguente: «tre giorni»;

d) all'articolo 95, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo del prospetto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 2-*quinquies*, del regolamento prospetto, gli eventuali obblighi informativi in capo agli emittenti, purché il controvalore di tali offerte sia superiore a otto milioni di euro;»;

e) all'articolo 100, comma 2, dopo le parole: «pubblicazione del prospetto» sono inserite le seguenti: «le offerte al pubblico di titoli» e le parole: «, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti di importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla lettera c) del comma 3» sono soppresse.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 6 giugno 2026. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), si applicano a decorrere dal 5 giugno 2026.

2. La Consob, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto adotta le disposizioni attuative delle disposizioni del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificate dal presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate dalla Consob ai sensi della medesima lettera, come modificata dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.



— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»


«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammen-



da per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta il testo dell'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti

per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:


a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;

b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, di intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in coerenza con quanto già previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, tenendo conto delle circostanze, dei limiti e dei criteri di alternative previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del regolamento (UE) 2024/2809;

c) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la CONSOB stessa adotti tale disciplina entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1;

d) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 3, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi;

e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2-*quinquies*, del regolamento



(UE) 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte;

f) confermare l'attribuzione alla CONSOB del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129;

g) attribuire alla CONSOB il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera c), del regolamento (UE) 2024/2809;

h) attribuire alla CONSOB la facoltà di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809, anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2810;

c) prevedere misure di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;

d) prevedere la possibilità di estendere le disposizioni dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle società emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;

e) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la CONSOB adotti tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al comma 5, attribuendo alla medesima potere di:

1) ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3-*quater*, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della direttiva 2014/65/UE;

2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il 10 per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'articolo 51-bis, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2024/2811.

Omissis.

— La direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2024, Serie L.

— Il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2024, Serie L.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998, n. 71.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 21, 61, 66, 69 e 190 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21 (*Criteri generali*). — 1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane:


a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;

b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;

c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;

d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr autorizzate, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate.



1-*quater*. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.

2. Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo.

2-*bis*. Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del mercato target.

2-*ter*. Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-*bis*, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell'interesse del cliente.

2-*quater*. I commi 2-*bis* e 2-*ter* e le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-*bis*, numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

2-*quinquies*. (abrogato)

2-*sexies*. (abrogato).

«Art. 61 (Definizioni). — 1. Nella presente parte si intendono per:

a) “strategia di market making”: ai fini degli articoli 65-*sexies* e 67-*ter*, la strategia perseguita da chi svolge negoziazioni algoritmiche quando, operando per conto proprio in qualità di membro o partecipante di una o più sedi di negoziazione, la strategia comporta l'immissione di quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di vendita, di misura comparabile e a prezzi competitivi, relative a uno o più strumenti finanziari su un'unica sede di negoziazione o su diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente al mercato;

b) “fondi indicizzati quotati” (exchange-traded funds - *ETF*): gli Oicr con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziate per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell'ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative net asset value);

c) “certificates”: i titoli negoziabili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014;

d) “strumenti finanziari strutturati”: gli strumenti finanziari strutturati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014;

e) “sedi di negoziazione all'ingrosso”: le sedi di negoziazione di titoli di Stato o di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute che, in base alle regole adottate dal gestore della sede, consentono esclusivamente le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti professionali;

f) “operatore principale”: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap);

g) “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”: un sistema multilaterale di negoziazione, o un suo segmento, registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformità all'articolo 69;

h) “piccola o media impresa”: un'impresa come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), del regolamento (UE) 2017/1129.».

«Art. 69 (Mercati di crescita per le piccole e medie imprese). —

1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale, o di un suo segmento, di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui ai commi 2 e 2-*bis*.

2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della registrazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile;

b) sono stabiliti criteri appropriati per l'ammissione e la permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema;

c) al momento dell'ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Tali informazioni possono consistere in un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata insieme all'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;

d) sul mercato esiste un'adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione dall'emittente o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione;

e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione e le persone ad esse strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro applicabili dettati dal citato regolamento;

f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente;

g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.

2-*bis*. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il segmento pertinente del sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2 e tutte le seguenti condizioni:

a) il segmento del sistema multilaterale di negoziazione registrato come “mercato di crescita per le piccole e medie imprese” è chiaramente separato dagli altri segmenti del mercato gestiti dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione; tale circostanza deve essere indicata, tra l'altro, da un nome diverso, da un corpus di norme diverso, da una strategia di marketing diversa e da una pubblicità diversa, nonché dall'assegnazione specifica di un codice di identificazione del mercato al segmento registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese;

b) le operazioni effettuate sul segmento del mercato di crescita per le piccole e medie imprese interessato sono chiaramente distinte da altre attività di mercato all'interno degli altri segmenti del sistema multilaterale di negoziazione;

c) il sistema multilaterale di negoziazione, su richiesta della Consob, fornisce un elenco completo degli strumenti quotati sul segmento interessato registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese, nonché tutte le informazioni che la Consob può richiedere sul funzionamento di tale segmento.

3. Il gestore di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dai commi 2 e 2-*bis*.



4. La Consob può revocare la registrazione di un sistema multi-laterale, o di un suo segmento, di negoziazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti previsti dai commi 2 e 2-bis.

5. *Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può essere negoziato anche in un'altra sede di negoziazione solo se l'emittente è stato informato e non ha sollevato obiezioni. Se l'altra sede di negoziazione è un altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese o un segmento di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, l'emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc riguardo a quest'altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese. Se l'altra sede di negoziazione non è un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, l'emittente è informato di qualsiasi obbligo relativo alla governance societaria o all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc riguardo all'altra sede di negoziazione cui sarà soggetto.*».

«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle società di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis; 12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 21-bis; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli.

Omissis.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 94, 94-bis e 95 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (Definizioni). — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

Omissis.

v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati dalla Consob con proprio regolamento; non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;

Omissis.».

«Art. 94 (Offerta al pubblico di titoli). — 1. L'offerta pubblica di titoli è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni della presente sezione.

2. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1.

3. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3, 6 e 6-bis, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5. L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

6. Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)).

8. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento prospetto o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli.

9. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.

«Art. 94-bis (Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti). — 1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.


2. Se il prospetto dell'offerta non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto di cui al comma 1.

3. La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite, approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con il regolamento previsto dall'articolo 95, comma 1, lettera b). La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

4. Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.

5. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo.

6. Ove il prospetto non indichi il prezzo d'offerta definitivo o la quantità di prodotti finanziari definitiva da offrire al pubblico, né siano presenti il prezzo massimo o la quantità massima di prodotti finanziari o i metodi di valutazione ed i criteri o le condizioni in base ai quali il prez-



zo di offerta definitivo deve essere determinato, nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo o la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

7. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro *tre giorni* lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.

8. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9. Per la predisposizione della nota di sintesi, si applica il regime di responsabilità previsto dal comma 8 dell'articolo 94.»

«Art. 95 (Disposizioni di attuazione). — 1. La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione rivolta alla Consob prevista dall'articolo 94, comma 3;

a-bis) per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo del prospetto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 2-quinquies, del regolamento prospetto, gli eventuali obblighi informativi in capo agli emittenti, purché il controvalore di tali offerte sia superiore a otto milioni di euro;

b) con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione alla Consob, prevista dall'articolo 94-bis, comma 1, la Consob può, stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari;

c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis;

d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;

e) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.

2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

3. Con proprio regolamento la Consob può stabilire, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento prospetto.»

«Art. 100 (Casi di esenzione). — 1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto.

2. Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto le offerte al pubblico di titoli, ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto

3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:

a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;

b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

d) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.

4. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.»

26G00098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 maggio 2026.


Modifica al decreto 12 marzo 2025, con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agro industriale Dr. C. Iozzi, in Poggibonsi, è stato revocato l'elenco delle prove di analisi per le quali è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;



Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026 prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);


Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 12 marzo 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 65 del 19 marzo 2025 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agro industriale Dr C. Iozzi, sito in via Basilicata 1-5, Frazione Foschi - CAP 53036 Poggibonsi (SI), è stato revisionato l'elenco delle prove di analisi per le quali è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Atteso che il citato laboratorio con nota del 22 aprile 2026, acquisita in pari data al progressivo 189410, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;



Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 gennaio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Atteso che per le prove, litio, saggio di stabilità, umidità, prolina, sostanze fenoliche ed esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 12 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 12 marzo 2025 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agro industriale Dr C. Iozzi, sito in via Basilicata 1-5, Frazione Fosci - 53036 Poggibonsi (SI), è designato, sono sostituite da quelle elencate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 4 marzo 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.


3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI




ALLEGATO


Denominazione della prova	Norma / metodo
Aspetto del vino e del deposito / Appearance of wine and of deposit	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met II pag 12
Litio/Lithium	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met XXX pag 47
3-metossipropano-1-2-dioli/3-methoxypropane-1-2-diol, Gliceroli ciclici/Cyclic diglycerols	OIV-MA-AS315-15 R2009
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido citrico/Citric Acid, Ortofosfati/Ortho-Phosphate-P, Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS313-16 R2009
Alluminio/Aluminium, Argento/Silver, Arsenico/Arsenic, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Litio/Lithium, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc (Alluminio 0.1-5mg/L - Argento 1-10µg/L - Arsenico 0.001-10mg/L - Boro 1-40mg/L - Cadmio 1-40µg/L - Cobalto 8-50µg/L - Cromo 10-240µg/L - Ferro 0.2-5mg/L - Litio 8-50µg/L - Nichel 8-240µg/L - Piombo 8-200µg/L - Rame 0.05-2mg/L - Zinco 100-1000 µg/L)	OIV-MA-AS323-07 R2023
Calcio/Calcium, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium	OIV-MA-AS322-13 R2013
Calcolo del valore energetico/Calculation of energy value	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012 + AOAC 979.07



	1988, OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV, OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-03 R2016 + OIV-MA-AS2-03B R2012 + AOAC 979.07 1988, OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-03 R2016 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV
Caratteristiche cromatiche/Chromatic Characteristics (assorbanza a 420-520-620 nm)	OIV-MA-AS2-07B R2022
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)/Malvidin diglucoside	OIV-MA-AS315-03 cap 2 R2009
Ferro/Iron	OIV-MA-AS322-05A R2009
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
Piombo/Lead	OIV-MA-AS322-12 R2009
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Torbidità/Turbidity	OIV-MA-AS2-08 R2009
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015



Acido benzoico (E210)/Benzoic acid (E210), Acido salicilico/Salicylic acid, Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-20 R2023
Batteri acetici/Acetic bacteria, Batteri lattici/Lactic bacteria, Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds	OIV-MA-AS4-01 cap 6 R2010 - solo/only par 6.1 (escluso semina per inclusione)
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto ridotto (da calcolo)/Reduced extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glicerolo (Glicerina)/Glycerol, Glucosio + fruttosio/Glucose + fructose, Glucosio/Glucose,	OIV-MA-AS311-03 R2016



Saccarosio/Sucrose, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sostanze riducenti/Reducing substances, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation), Zuccheri riduttori/Reducing sugars	OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acido acetico/Acetic acid	OIV-MA-AS313-27 R2019
Derivati cianici/Cyanide Derivatives	OIV-MA-AS315-06 R2009
Glicole dietilenico/Diethyleneglycol	OIV-MA-AS315-09 R2009
Cadaverina (1-5 diamminopentano)/Cadaverine (1-5 diamminopentane), Fenilettilammina/Phenylethylamine, Istamina/Histamine, Putrescina (1-4	OIV-MA-AS315-18 R2009



diamminobutano)/Putrescine (1-4 diaminobutane), Tirammina/Tyramine	
Caratteristica cromatiche secondo Cielab/Chromatic Characteristics in accordance with Cielab	OIV-MA-AS2-11 R2009
Carbossimetil cellulosa/Carboxymethyl cellulose	OIV-MA-AS315-22 R2010
Cianidolo-3-glucoside/Cyanidol-3-glucoside, Delfinidolo-3-glucoside/Delphinidol-3-glucoside, Malvidol-3-acetilglucoside/Malvidol-3-acetylglucoside, Malvidol-3-cumarilglucoside/Malvidol-3-coumarylglucoside, Malvidol-3-glucoside/Malvidol-3-glucoside, Peonidol-3-acetilglucoside/Peonidol-3-acetylglucoside, Peonidol-3-cumarilglucoside/Peonidol-3-coumarylglucoside, Peonidolo-3-glucoside/Peonidol-3-glucoside, Petunidol-3-glucoside/Petunidol-3-glucoside	OIV-MA-AS315-11 R2009
Acido D-malico/D-malic acid	OIV-MA-AS313-12A R2009
Allergene beta-lattoglobulina/Allergen Beta-lattoglobuline, Allergene Caseine/Allergen Caseins, Allergene Lisozima/Allergen Lysozyme, Allergene Ovoalbumina/Allergen ovalbumin	OIV-MA-AS315-23 R2012
Poliaspartato di potassio/Potassium polyaspartate	OIV-MA-AS323-11 R2019



DECRETO 8 maggio 2026.

Designazione del laboratorio Olivolab S.r.l., in Greve in Chianti, al rilascio dei certificati di analisi nel settore olio.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026 prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 numeri 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;



Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 17 marzo 2026 dal laboratorio Olivolab S.r.l., ubicato in via degli Artigiani 15, Fraz. Panzano - CAP 50022, Greve in Chianti (FI), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 17 marzo 2026 al progressivo 129660;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 1° novembre 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Olivolab S.r.l., ubicato in via degli Artigiani 15, Fraz. Panzano - CAP 50022, Greve in Chianti (FI), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 22 gennaio 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Olivolab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 8 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
2-gliceril monopalmitato/2-glyceril monopalmitate	COI/T.20/Doc n 23/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46), Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18)	COI/T.20/Doc n 28/rev 4 2024
Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo apparente/Apparent beta-sitosterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Eritrodiolo/Erythrodiol,	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020



<p>Sitostanolo/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol</p>	
<p>1-2-Diacilglicerolo (DAG C34)/1-2-Diacylglycerol (DAG C34), 1-2-Diacilglicerolo (DAG C36)/1-2-Diacylglycerol (DAG C36), 1-3-Diacilglicerolo (DAG C34)/1-3-Diacylglycerol (DAG C34), 1-3-Diacilglicerolo (DAG C36)/1-3-Diacylglycerol (DAG C36)</p>	<p>COI/T.20/Doc n 32 rev 2024</p>
<p>Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico (omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignocericico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico</p>	<p>COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017</p>



(C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0)	
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Stigmastadieni/Stigmastadienes	COI/T.20/Doc n 11/rev 4 2021

26A02448

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 6 maggio 2026.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, ((...)) sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica"»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 4 prevede

che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che individua, tra gli altri, l'area di Pieve Vergonte come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000, recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte»;

Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Pieve Vergonte», acquisita agli atti della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota protocollo n. 200096 del 28 ottobre 2025, costituente la proposta di ripermetrazione del S.I.N. «Pieve Vergonte» (di seguito «Proposta»), costituita dai seguenti documenti:

- relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;
- relazione tecnica ISPRA;
- particelle catastali;
- proposta di perimetrazione in *shapefile*.

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 76 del 16 marzo 2025, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica protocollo n. 147759 del 7 agosto 2024, avente ad oggetto la Proposta di ripermetrazione del S.I.N. «Pieve Vergonte», a condizione che venga definita nel decreto del Ministro di perimetrazione del SIN la seguente precisazione:

a) nel caso dovessero presentarsi rilevanti modifiche del letto del fiume Toce in futuro, è facoltà dell'Autorità competente rappresentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il mutamento della situazione



di fatto ai fini dell'avvio del procedimento di ripermutazione ai sensi dell'art. 17-*bis* citato; in tal caso dovranno essere mantenute all'interno del perimetro del SIN le eventuali aree non più soggette ai fenomeni di divagazione fluviale;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte» viene ridefinito così come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. Nel caso dovessero presentarsi rilevanti modifiche del letto del fiume Toce in futuro, è facoltà dell'Autorità competente rappresentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il mutamento della situazione di fatto ai fini dell'avvio del procedimento di ripermutazione ai sensi dell'art. 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; in tal caso dovranno essere mantenute all'interno del perimetro del SIN le eventuali aree non più soggette ai fenomeni di divagazione fluviale.

3. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte» è conservata in originale presso la Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Piemonte e presso la Regione Lombardia.

4. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte» e non incluse nel nuovo perimetro, la regione competente o l'ente delegato subentra al Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le risorse pubbliche statali stanziare per il sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse già impegnate dalla regione alla data di pubblicazione del presente decreto per attività ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.

3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, nonché di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il

presente decreto, con allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sull'Albo pretorio dei comuni inclusi nel perimetro del SIN.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Roma, 6 maggio 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il testo del decreto e la documentazione tecnica allegata, sono stati resi disponibili al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wp-content/downloadfile.php?file=18183_26-140_DM%20PV.zip e sono accessibili nella sezione del portale web <https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/istituzione-perimetrazione/>

26A02466

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 16 aprile 2026.

Aggiornamento della dotazione finanziaria dell'investimento M2C4I14.5, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025.


L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER IL PNRR

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 che approva le modifiche apportate al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR);

Visto l'art. 1, comma 741, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, con il quale si prevede che alle conseguenti rideterminazioni delle dotazioni finanziarie delle misure del PNRR, così come modificato dalla citata decisione del 27 novembre, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con uno o più decreti direttoriali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 24, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 che ha istituito lo strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico «SFNISSI» e che prevede, altresì, che il



medesimo strumento è alimentato per una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse del PNRR, di cui al Fondo *Next Generation EU-Italia*, con la nuova misura M2C4I.4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche»;

Visto, altresì, il comma 8, del suddetto art. 24, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, che stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, per l'operatività del Fondo «SFNIISSI», dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia S.p.a. mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR;

Tenuto conto che entro il 30 giugno 2026, nell'ambito della citata misura M2C4I.4.5 occorre conseguire la *milestone* M2C4-39, che prevede l'entrata in vigore dell'accordo attuativo sottoscritto con Invitalia, e del *target* M2C4-40 che prevede, tra l'altro, il trasferimento dell'importo di 1.000.000.000 di euro alla medesima Invitalia S.p.a.;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 1850 del 13 aprile 2026, con la quale si chiede, con carattere d'urgenza, l'adozione del decreto di messa a disposizione delle risorse PNRR, per dare immediata attuazione alla misura M2C4I.4.5;

Decreta:

Articolo unico

1. In attuazione della decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, la dotazione finanziaria della seguente misura del PNRR, a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è determinata come segue:

Misura PNRR	Importo totale	di cui progetti in essere	di cui nuovi progetti
M2C4I14.5: Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche (SFNIISSI)	euro 1.000.000.000,00	-	euro 1.000.000.000,00

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ai conseguenti adempimenti di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2026

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 660

26A02497

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 29 aprile 2026.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sig. Pietro Cannella.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 6 settembre 2024, n. 209, con il quale il sig. Alessandro Giuli è stato nominato Ministro della cultura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 23 aprile 2026, n. 94, con il quale il sig. Pietro Cannella è stato nominato Sottosegretario per la cultura;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro della cultura;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi e delle direttive espressi dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sig. Pietro Cannella è delegato a svolgere le attività e le funzioni concernenti le seguenti materie:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) musica;
- c) diritto d'autore, con riferimento alle materie oggetto di delega.

2. Il Sottosegretario sig. Pietro Cannella è, altresì, delegato a svolgere le iniziative di supporto al Ministro con riferimento alla partecipazione agli organi dell'Unione europea e al Consiglio di Europa nelle materie delegate.

3. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, nonché degli indirizzi e delle direttive espressi dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sig. Pietro Cannella firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con regioni ed enti locali.

4. Al Sottosegretario di Stato sig. Pietro Cannella possono essere delegati ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

5. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato sig. Pietro Cannella, è incaricato di rispondere, secondo gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale e a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avvocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

- a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse;
- c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;
- d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;
- e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;
- f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;
- g) la costituzione di commissioni e comitati;
- h) tutte le funzioni e attività non specificate all'articolo 1.

Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato sig. Pietro Cannella informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività svolte in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

4. L'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2026

Il Ministro: GIULI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1215

26A02522



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 13 maggio 2026.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle società SIAE Microelettronica S.p.a. e SM Optics S.r.l. e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Vista l'istanza in data 30 aprile 2026, acquisita al prot. n. 32531 del 4 maggio 2026 con la quale è stata richiesta l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 347/03, ricorrendo lo stato di insolvenza e i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del medesimo decreto, delle seguenti società, entrambe con sede legale in Milano (MI), via Panfilo Castaldi n. 8:

-SIAE Microelettronica S.p.a. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro imprese di Milano-Monza-Brianza e Lodi 00779180157, in persona dell'amministratore unico ing. Stefano Poli, giusta determina ex art. 120-bis ex decreto legislativo n. 14/2019 e successive modificazioni in corso di pubblicazione sul Registro imprese;

-SM Optics S.r.l. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro imprese di Milano-Monza-Brianza e Lodi 08739210964, in persona del presidente

del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Giovanni Mascetti, giusta determina ex art. 120-bis ex decreto legislativo n. 14/2019 e successive modificazioni in corso di pubblicazione sul Registro imprese;

Considerato che la Siae Microelettronica S.p.a. e la SM Optics S.r.l. sono imprese commerciali che svolgono attività d'impresa e sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale;

Considerato che sussistono i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 347/2003 ai fini dell'ammissione della Siae Microelettronica S.p.a. e della SM Optics S.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria atteso che le stesse, sulla base di quanto dichiarato in istanza e nella documentazione allegata alla stessa, presentano un numero di dipendenti pari a 556 unità, ed un indebitamento complessivo, tenuto conto delle garanzie rilasciate e dei debiti condizionati e potenziali, superiore ai trecento milioni di euro;

Rilevato che le istanze versano in stato di insolvenza, come illustrato e documentato nell'istanza medesima e nei relativi allegati, e non sono in grado di far fronte alle proprie obbligazioni a breve;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, tenuto conto della criticità della situazione gestionale e finanziaria delle imprese e del rischio di interruzione dell'attività, nonché del potenziale pregiudizio alla conservazione dell'attività produttiva e alla tutela dei livelli occupazionali;

Ritenuto di nominare quale commissario straordinario il dott. Carlo Ravazzin in considerazione della sua specifica professionalità, come risultante dal *curriculum vitae*, rispondente ai requisiti di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte del professionista selezionato;


Decreta:

Art. 1.

La Siae Microelettronica S.p.a. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro imprese di Milano-Monza-Brianza e Lodi 00779180157, e la SM Optics S.r.l. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro imprese di Milano-Monza-Brianza e Lodi 08739210964, sono ammesse, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è nominato commissario straordinario il dott. Carlo Ravazzin, nato a Roma (RM), il 21 marzo 1971, c.f. RVZCRL71C21H5010.



Art. 3.

L'incarico di cui all'art. 2 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura e andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente Tribunale con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Art. 4.

Al commissario straordinario di cui all'art. 2 è riconosciuto un compenso determinato ai sensi del decreto 3 novembre 2016 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non potrà comunque eccedere il limite annuo massimo di cui all'art. 11, comma 6, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Milano, a norma dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà comunicato alla Regione Lombardia, al Comune di Milano e alla Camera di commercio presso il Registro imprese di Milano-Monza-Brianza e Lodi.

Roma, 13 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02488

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO
EX D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2024

ORDINANZA 11 maggio 2026.

Realizzazione del termovalorizzatore di Palermo e realizzazione del termovalorizzatore di Catania. Esercizio dei poteri derogatori ai fini dell'approvazione del PFTE. (Ordinanza n. 1/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'art. 14-*quater* recante «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» il quale dispone:

«1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182- bis

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera *a)* del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera *b)*.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *a)* del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.



6. La Regione siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due *sub*-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di *sub*-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

6-bis. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'art. 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e,

compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 con il quale «il Presidente della Regione Siciliana *pro-tempore* è nominato, ai sensi del succitato art. 14-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario straordinario per il completamento nella Regione Siciliana della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2026 e, specificatamente, l'art. 1 «Proroga dell'incarico del Commissario straordinario» che così recita:


1. Ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 al Presidente della Regione siciliana *pro-tempore* di Commissario straordinario per il completamento, nella Regione siciliana, della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica conferito, è prorogato per la durata di tre anni;

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024.»

Vista la deliberazione di giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale è stato istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, Ufficio di supporto all'attività del Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana (di seguito, «Ufficio speciale»);

Vista la deliberazione di Giunta regionale 24 febbraio 2026, n. 74 con la quale è stato prorogato il termine di scadenza dell'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;

Visto l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID:



FSCRI_RI_3312 dal titolo «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» dell'importo di euro 400.000.000,00 e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» dell'importo di euro 400.000.000,00;

Vista la nota 24 settembre 2024 n. 208275 con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha autorizzato l'apertura della contabilità speciale n. 6463 intestata «COMSTR DPCM 22-02-24 ZN SICIL» ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024;

Visto l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani, approvato con ordinanza n. 3 in data 21 novembre 2024, il quale prevede la realizzazione di due impianti di valorizzazione energetica (c.d. termovalorizzatori – *TMV*) da ubicarsi rispettivamente presso i Comuni di Palermo e di Catania;

Viste le note del Commissario 22 novembre 2024 n. 8 e 25 novembre 2024 n. 9 con le quali è stato nominato il RUP dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»;

Vista la convenzione tra il Commissario ed Invitalia S.p.a. (di seguito, «Invitalia»), sottoscritta il 15 gennaio 2025, per l'attuazione degli interventi sopracitati «mediante la quale il Commissario si avvale di INVITALIA per le attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 62, commi 7 e 11, del Codice dei contratti pubblici, nonché all'art. 1, comma 1, lett. i), e art. 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici»;

Vista l'ordinanza del Commissario 28 marzo 2025, n. 1 con la quale sono stati approvati i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi «Realizzazione del termovalorizzatore di Palermo» e «Realizzazione del termovalorizzatore di Catania» e sono state adottate le deroghe ad alcuni articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, «Codice dei contratti pubblici») ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al Commissario;

Visto il decreto del Commissario del 15 aprile 2025, n. 7 con il quale è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del Piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» CUP: G72F24000150001 e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» - CUP: G62F24000080001 - Avvio della procedura di gara Presa d'atto osservazioni ANAC e modifica schema di contratto e capitolato d'oneri»;

Visto il decreto del Commissario del 6 maggio 2025, n. 8 «Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, di coordi-

namento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del Piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» CUP: G72F24000150001 e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» CUP: G62F24000080001 - Avvio della procedura di gara Presa d'atto osservazioni ANAC e modifica schema di contratto e capitolato d'oneri»;

Visto il decreto del Commissario del 16 settembre 2025, n. 14 con il quale è stato preso atto del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0292024 dell'8 settembre 2025 e disposto l'avvio all'esecuzione anticipata del contratto dei servizi di ingegneria e architettura relativi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario (PEF) di massima con l'opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Visto il verbale del 22 settembre 2025 con il quale si è dato avvio all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza da parte dell'operatore economico aggiudicatario;

Visto il contratto d'appalto rep. n. 5999 stipulato in data 23 dicembre 2025 e registrato a Palermo in data 8 gennaio 2026 al n. 14, Serie 1;

Atteso che il Raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi - RTP ha consegnato i due progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per dare avvio alla procedura di approvazione di cui all'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante la disciplina del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il quale prevede:

«1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel



proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'art. 32.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'art. 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 7-bis, comma 8.


7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'art. 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quatordicies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono



rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.»

Visto l'art. 6, comma 7, della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che stabilisce: «I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a trenta giorni»;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale stabilisce: «L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati»;

Considerato che i termini per la consultazione pubblica previsti dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 costituiscono vincolo inderogabile derivante dal diritto dell'Unione europea, in quanto funzionali alla garanzia della partecipazione del pubblico nei procedimenti di VIA, e che pertanto il dimezzamento dei termini di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 32/2019 non può operare sui termini di consultazione, che devono rimanere fissati in trenta giorni per la prima consultazione ex comma 4 e in quindici giorni per l'eventuale seconda consultazione ex comma 5, dell'art. 27-bis;

Ritenuto necessario al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di termovalorizzazione strategici per il completamento del ciclo dei rifiuti in Sicilia, esercitare i poteri derogatori attribuiti dall'art. 14-quater, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11, e dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, procedendo al dimezzamento dei termini procedurali del PAUR di cui all'art. 27-bis, fermi restando i vincoli inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea in materia di consultazione pubblica;

Vista la nota 10 aprile 2026, n. 357 del Commissario straordinario con la quale «si invitano, pertanto, le amministrazioni in indirizzo a voler assicurare la massima priorità al suddetto procedimento ed ai sub procedimenti nell'ambito del P.A.U.R. e a porre in essere ogni misura organizzativa utile al rafforzamento degli uffici competenti per l'istruttoria, dedicando apposite unità di personale, al fine di garantire il pieno rispetto del cronoprogramma di approvazione degli interventi. Si precisa, inoltre, che tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta degli Enti/amministrazioni competenti in indirizzo saranno acquisiti nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. Ai fini della semplificazione e accelerazione del procedimento, il

Commissario, tramite questa struttura, procederà a depositare nel Portale Regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali un'unica istanza di rilascio del P.A.U.R., con valenza di richiesta di V.I.A., V.INC.A, A.I.A. e A.U., nonché ogni altra autorizzazione, parere, nulla osta e assenso comunque denominato, necessario alla realizzazione e all'esercizio del progetto, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa. Tutto il flusso documentale sarà gestito unicamente attraverso il suddetto Portale Regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali...»;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone «I pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione.»;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'approvazione dei PFTE da parte del Commissario straordinario, a maggiore garanzia di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, pur non sussistendo alcun obbligo di legge per l'acquisizione di pareri tecnici in virtù dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14-quater, comma 5, del decreto-legge n. 181/2023, avvalersi del supporto tecnico-consultivo della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2011, in ragione delle elevate professionalità tecnico-specialistiche presenti nell'organo regionale e della sua specifica conoscenza del contesto territoriale siciliano, quale elemento di ausilio istruttorio alla decisione commissariale finale;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone «I pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione.»;

Ritenuto di dover derogare al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana

Nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, e dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;



Ordina:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente ordinanza disciplina l'esercizio dei poteri derogatori del Commissario ai fini dell'accelerazione del procedimento di approvazione dei PFTE, comprensivo del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente ai seguenti interventi strategici per il completamento del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana:

«Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» - C.U.P.: G72F24000150001;

«Realizzazione termovalorizzatore di Catania» - C.U.P.: G62F24000080001.

Le disposizioni della presente ordinanza sono adottate al fine di garantire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di completamento della rete impiantistica integrata per il recupero energetico e la chiusura del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, in conformità ai principi della gerarchia dei rifiuti di cui agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Art. 2.

Disposizioni relative al procedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-*quater*, comma 4, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono dimezzati tutti i termini procedurali previsti dall'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i procedimenti autorizzatori unici regionali (PAUR) relativi agli interventi di cui all'art. 1, ad eccezione dei termini per la consultazione pubblica, che rimangono invariati nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea.

In conformità all'art. 6, comma 7, della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, i termini per la consultazione del pubblico previsti dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 rimangono quindi fissati in:

trenta giorni per la consultazione pubblica di cui al comma 4, dell'art. 27-bis, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), dello stesso decreto;

quindici giorni per l'eventuale ulteriore consultazione pubblica di cui al comma 5, secondo periodo, dell'art. 27-bis, in caso di presentazione di documentazione integrativa da parte del proponente.

2. Sono derogate le previsioni di cui al comma 3, dell'art. 17, della legge regionale n. 9/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e del Piano di gestione dei rifiuti urbani approvato con ordinanza commissariale n. 3 del 21 novembre 2024.

Art. 3.

Procedura di gestione del PAUR

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti coinvolti e/o partecipanti al rilascio del PAUR, di assicurare la massima priorità al suddetto procedimento ed ai *sub* procedimenti relativi agli interventi di cui all'art. 1, ponendo in essere ogni misura organizzativa utile al rafforzamento degli uffici competenti per l'istruttoria, dedicando apposite unità di personale, al fine di garantire la celerità del procedimento.

2. Tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta le intese, i concerti e gli assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti di cui all'art. 1 saranno acquisiti nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.


3. Ai fini della semplificazione e accelerazione del procedimento, il Commissario straordinario, tramite l'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, deposita nel Portale Regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali un'unica istanza di rilascio del P.A.U.R., per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, con valenza di richiesta di V.I.A., V.INC.A, A.I.A. e A.U., nonché di ogni altra autorizzazione, parere, nulla osta, intesa, concerto e assenso comunque denominato, necessario alla realizzazione e all'esercizio dei progetti, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa.

4. L'intero flusso documentale relativo ai procedimenti PAUR per gli interventi di cui all'art. 1 sarà gestito unicamente attraverso il suddetto Portale Regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it>).

Art. 4.

Supporto tecnico-consultivo della Commissione regionale dei lavori pubblici

1. Ai fini di garantire un compiuto supporto istruttorio tecnico-amministrativo preordinato all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) da parte del Commissario straordinario, quest'ultimo acquisisce, quale elemento di ausilio tecnico alla decisione commissariale, il parere della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni.



Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza è immediatamente efficace e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

2. La presente ordinanza è altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana <https://commissari.gov.it/rifiutisicilia>

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale Sicilia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni, recante il «Codice del processo amministrativo».

Palermo, 11 maggio 2026

Il Commissario straordinario: SCHIFANI

26A02467

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 5 maggio 2026.

Approvazione del conto finanziario per l'anno 2025. (Delibera n. 588/2026).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 5 maggio 2026, il Consiglio composto come da verbale in pari data;

Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, «Testo unico della giustizia tributaria»;

Visto l'art. 37 del suddetto decreto concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 23 del regolamento di amministrazione e contabilità che prescrive che entro il 31 maggio il conto finanziario, deve essere approvato dal Consiglio, sentito il parere della Commissione bilancio;

Visto il parere favorevole della Commissione bilancio;

Vista il verbale del collegio dei revisori con la quale è stata riscontrata la conformità delle scritture contabili e dei conti finanziario e patrimoniale relativi all'esercizio finanziario 2025;


Visto lo schema di conto finanziario anno 2025 e relativi allegati;

Vista la delibera del Comitato del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria con la quale è stato proposto lo schema di conto finanziario 2025;

Delibera:

l'approvazione del conto finanziario anno 2025 e dispone la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presidente: LUSSANA




ALLEGATO

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO ENTRATA 2025 (alla data del 31/12/2025)

CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	ACCERTATO	DISPONIBILE AD ACCERTARE	ACCERTATO (al netto delle Min.Entrate)	REVERSALI	MINORI ENTRATA ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.01.0100 - 100 / 100 / 99									
Entrate provenienti dal Bilancio dello Stato	RS 4.726.000,00 CP 4.726.000,00 T	319.413,00 319.413,00	5.045.413,00 5.045.413,00	5.045.413,00 5.045.413,00		5.045.413,00 5.045.413,00	5.045.413,00 5.045.413,00		
2.01.0200 - 200 / 200 / 99									
Proventi da rilascio di copie di atti del CPGT	RS 100,00 CP 100,00 T	238,60 238,60	338,60 338,60	351,10 351,10	-12,50 -12,50	351,10 351,10	351,10 351,10		
2.01.0300 - 300 / 300 / 99									
Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	RS CP T								
2.01.0400 - 400 / 400 / 1									
Partite di giro varie - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	RS 260.000,00 CP 260.000,00 T		260.000,00 260.000,00	245.614,64 245.614,64	14.385,36 14.385,36	245.614,64 245.614,64	245.614,64 245.614,64		
2.01.0400 - 400 / 400 / 2									
Partite di giro varie - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	RS CP T								
2.01.0400 - 400 / 400 / 3									
Partite di giro varie - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	RS CP T								
2.01.0400 - 400 / 400 / 4									
Partite di giro varie - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	RS CP T								
2.01.0400 - 400 / 400 / 7									
Partite di giro varie - Rimborso di fondi economici	RS 10.000,00 CP 10.000,00 T		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		
2.01.0400 - 400 / 400 / 8									
Partite di giro varie - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	RS CP T								
2.01.0400 - 400 / 400 / 99									
Partite di giro varie - Interessi attivi da depositi bancari o postali	RS 75.600,00 CP 75.600,00 T	44.446,03 44.446,03	120.046,03 120.046,03	120.046,03 120.046,03		120.046,03 120.046,03	120.046,03 120.046,03		
2.01.0500 - 500 / 500 / 1									
Altre entrate - Altre entrate correnti - Contributo Progetto Arrow	RS CP T								



Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO ENTRATA 2025 (alla data del 31/12/2025)


CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	ACCERTATO	DISPONIBILE AD ACCERTARE	ACCERTATO (al netto delle Min. Entrate)	REVERSALI	MINORI ENTRATA ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
2.01.0500 - 500 / 500 / 99									
Altre entrate - Altre entrate correnti	RS 9.869,15	23.478,15	33.347,30	37.284,94	-3.937,64	37.284,94	37.284,94		
	CP 9.869,15	23.478,15	33.347,30	37.284,94	-3.937,64	37.284,94	37.284,94		
	T								
2.01.0600 - 600 / 600 / 99									
Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione a corsi	RS								
	CP								
	T								
2.01.0700 - 700 / 700 / 99									
Entrate per storni	RS								
	CP								
	T								
3.01.0800 - 800 / 800 / 99									
Avanzo di Amministrazione	RS 619.015,38	612.742,79	1.231.758,17		1.231.758,17				
	CP 619.015,38	612.742,79	1.231.758,17		1.231.758,17				
	T								
TOTALE GENERALE	RS	1.000.318,57	6.700.903,10	5.458.709,71	1.242.193,39	5.458.709,71	5.458.709,71		
	C								
	T								



Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2025 (alla data del 31/12/2025)


CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	IMPEGNATO (al netto delle economie)	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.01.01.01 - 1.101 / 200 / 99									
Compensi spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L. n. 545/92)	RS 520.454,61		520.454,61	520.454,61		520.454,61			520.454,61
	CP 1.058.400,00	100.913,00	1.159.313,00	1.159.313,00		1.159.313,00	992.735,72		166.577,28
	T 1.578.854,61	100.913,00	1.679.767,61	1.679.767,61		1.679.767,61	992.735,72		687.031,89
1.01.02.01 - 1.102 / 300 / 99									
Compensi ai revisori dei conti	RS 846,78		846,78	846,78		846,78		846,78	
	CP 21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		
	T 21.846,78		21.846,78	21.846,78		21.000,00	21.000,00		
1.01.03.01 - 1.103 / 400 / 99									
Rimborso spese di missione ai Componenti del Consiglio(art. 27, 2° c., D.L.n. 545/92)	RS 7.540,50		7.540,50	7.540,50		7.540,50	5.271,22	2.269,28	0,00
	CP 155.000,00		155.000,00	115.597,91	39.402,09	115.597,91	105.418,71		10.179,20
	T 162.540,50		162.540,50	123.138,41	39.402,09	120.869,13	110.689,93		10.179,20
1.01.04.01 - 1.104 / 600 / 99									
Rimborso spese di missione ai Giudici Tributari e al personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio.	RS 3.000,00		3.000,00	595,15	2.404,85	595,15	595,15		
	CP 3.000,00		3.000,00	595,15	2.404,85	595,15	595,15		
	T 49.197,85		49.197,85	49.197,85		8.171,27	8.171,27	41.026,58	58.685,94
1.01.05.01 - 1.105 / 700 / 1									
Spese incontri di studio, seminari, convegni e conf. per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut. e pubb. relat. atti - Formazione	RS 200.000,00	150.000,00	350.000,00	106.613,09	243.386,91	106.613,09	47.927,15		58.685,94
	CP 249.197,85	150.000,00	399.197,85	155.810,94	243.386,91	114.784,36	56.098,42		58.685,94
	T 49.197,85		49.197,85						
1.01.05.01 - 1.105 / 700 / 2									
Spese incontri di studio, seminari, convegni e conf. per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut. e pubb. relat. atti - PROG. ARROW	RS 3.000,00		3.000,00						
	CP 3.000,00		3.000,00						
	T 3.000,00		3.000,00						
1.01.05.01 - 1.105 / 700 / 99									
Spese incontri di studio, seminari, convegni e conf. per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut. e pubb. relat. atti - CORSI PTT	RS 30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00
	CP 30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00
	T 3.000,00		3.000,00						
1.01.06.01 - 1.106 / 800 / 99									
Spese commesse all'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità in magistratura tributaria (art. 7 bis del Regolamento 1)	RS 53.621,86		53.621,86	53.621,86		53.621,86	21.241,43		32.380,43
	CP 10.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	21.241,43		32.380,43
	T 63.621,86	130.000,00	193.621,86	53.621,86	140.000,00	53.621,86	21.241,43		32.380,43
1.01.07.01 - 1.107 / 900 / 1									
Spese legali e giudiziarie - Oneri da contenzioso	RS 81.540,54		81.540,54	81.540,54		81.540,54	15.854,20		65.686,34
	CP 15.000,00		15.000,00	285,43	14.714,57	285,43	285,43		65.686,34
	T 96.540,54		96.540,54	81.825,97	14.714,57	81.825,97	16.139,63		65.686,34



Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2025 (alla data del 31/12/2025)

CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	IMPEGNATO (al netto delle economie)	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.01.08.01 - 1.108 / 1.000 / 1									
RS Oneri per incarichi professionali e consulenze -	6.586,55		6.586,55	6.586,55		5.218,55	2.135,00	1.368,00	3.083,55
CP Spese per accertamenti sanitari resi necessari	10.000,00	-1.550,00	8.450,00	8.450,00		8.450,00	2.318,00		6.132,00
T dall'attività lavorativa	16.586,55	-1.550,00	15.036,55	15.036,55		13.668,55	4.453,00	1.368,00	9.215,55
1.01.08.01 - 1.108 / 1.000 / 99									
RS Oneri per incarichi professionali e consulenze -	2.625,00		2.625,00	2.625,00		2.500,00	2.500,00	125,00	
CP Incarichi libero professionali di studi, ricerca e	37.000,00	33.550,00	70.550,00	70.549,64	0,36	70.549,64	44.417,14		26.132,50
T consulenza	39.625,00	33.550,00	73.175,00	73.174,64	0,36	73.049,64	46.917,14	125,00	26.132,50
1.01.09.01 - 1.109 / 1.100 / 1									
RS Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico	5.000,00		5.000,00	4.627,44	372,56	4.627,44	4.627,44		
CP del C.P.G.T., relativi alla I Categoria - Altri	5.000,00		5.000,00	4.627,44	372,56	4.627,44	4.627,44		
T contributi sociali effettivi n.a.c.									
1.01.09.01 - 1.109 / 1.100 / 99									
RS Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico	87.308,76		87.308,76	87.308,76		87.308,76			87.308,76
CP del C.P.G.T., relativi alla I Categoria - Imposta	158.425,00		158.425,00	158.425,00		158.425,00	124.637,25		33.787,75
T regionale sulle attività produttive	245.733,76		245.733,76	245.733,76		245.733,76	124.637,25		121.096,51
1.01.10.01 - 1.110 / 500 / 99									
RS Compensi spettanti ai componenti dell'Uff.	792.000,00	-198.000,00	594.000,00	539.970,00	54.030,00	539.970,00	539.970,00		
CP Ispettivo e dell'Ufficio del Massimario Nazionale	792.000,00	-198.000,00	594.000,00	539.970,00	54.030,00	539.970,00	539.970,00		
T									
1.02.01.01 - 2.201 / 1.300 / 1									
RS Compensi per lavoro straordinario al personale	92.826,71		92.826,71	92.826,71		80.221,53	73.062,50	12.605,18	7.159,03
CP dell'ufficio di Segreteria e maggiorazione	655.000,00		655.000,00	655.000,00		655.000,00	491.942,31		163.057,69
T dell'indennità di amministrazione e retribuzione d	747.826,71		747.826,71	747.826,71		735.221,53	565.004,81	12.605,18	170.216,72
1.02.01.01 - 2.202 / 1.400 / 99									
RS Spese per servizio di mensa od in forma alternativa									
CP (art. 21, 3° c., del Regolamento di Amministrazione									
T e Contabilità)									
1.02.03.01 - 2.203 / 1.600 / 1									
RS Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico	47.865,79		47.865,79	47.865,79		6.989,64	6.381,12	40.876,15	608,52
CP del C.P.G.T., relativi alla II Categoria - IRAP	76.175,00		76.175,00	76.175,00		76.175,00	41.825,77		34.349,23
T	124.040,79		124.040,79	124.040,79		83.164,64	48.206,89	40.876,15	34.957,75
1.02.03.01 - 2.203 / 1.600 / 99									
RS Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico	21.358,62		21.358,62	21.358,62		20.026,19	18.164,84	1.332,43	1.861,35
CP del C.P.G.T., relativi alla II Categoria - Altri	138.010,00		138.010,00	138.010,00		138.010,00	119.295,53		18.714,47
T contributi sociali effettivi n.a.c.	159.368,62		159.368,62	159.368,62		158.036,19	137.460,37	1.332,43	20.575,82



Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2025 (alla data del 31/12/2025)

CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	IMPEGNATO (al netto delle economie)	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.03.01.01 - 3.301 / 1.800 / 1									
Premi di assicurazione su beni immobili	RS 3.000,00		3.000,00	2.891,80	108,20	2.891,80	2.891,80		
	CP 3.000,00		3.000,00	2.891,80	108,20	2.891,80	2.891,80		
	T 3.000,00		3.000,00	2.891,80	108,20	2.891,80	2.891,80		
1.03.01.01 - 3.301 / 1.800 / 99									
Canoni di locazione immobiliare.	RS 2.312.658,13		2.312.658,13	2.312.658,13		1.407.515,58	65.440,68	905.142,55	1.342.074,90
	CP 1.156.000,00		1.156.000,00	789.463,16	366.536,84	789.463,16	724.022,48		65.440,68
	T 3.468.658,13		3.468.658,13	3.102.121,29	366.536,84	2.196.978,74	789.463,16	905.142,55	1.407.515,58
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 1									
Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Licenze uso software	RS 11.712,00		11.712,00	11.712,00		11.712,00	11.712,00		
	CP 37.200,00		37.200,00	27.768,79	9.431,21	27.768,79	16.178,18		11.590,61
	T 48.912,00		48.912,00	39.480,79	9.431,21	39.480,79	27.890,18		11.590,61
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 2									
Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Mobili e arredi per ufficio	RS 24.802,60		24.802,60	24.802,60		24.802,60	24.802,60		
	CP 8.800,00		8.800,00	1.099,22	7.700,78	1.099,22	435,54		663,68
	T 33.602,60		33.602,60	25.901,82	7.700,78	25.901,82	25.238,14		663,68
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 3									
Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Altre spese sostenute per	RS 977,22		977,22	977,22		977,22			977,22
	CP 13.000,00		13.000,00	4.715,15	16.284,85	4.715,15	4.715,15		
	T 13.977,22		13.977,22	5.692,37	16.284,85	5.692,37	4.715,15		977,22
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 4									
Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - apparecchiature e strum.	RS 11.771,02		11.771,02	11.771,02		11.771,02			
	CP 9.000,00		9.000,00	1.870,61	7.129,39	1.870,61	1.055,01	0,79	3.563,44
	T 20.771,02		20.771,02	13.641,63	7.129,39	13.640,84	9.261,80	0,79	4.379,04
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 11									
Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Tablet e dispositivi di t	RS 4.936,10		4.936,10	4.936,10		4.066,25	1.446,41	869,85	2.619,84
	CP 15.000,00		15.000,00	11.241,51	3.758,49	11.241,51	6.920,31		4.321,20
	T 19.936,10		19.936,10	16.177,61	3.758,49	15.307,76	8.366,72	869,85	6.941,04
1.03.03.01 - 3.303 / 2.000 / 2									
Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni - Pubblicazioni	RS 3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.593,06		1.406,94
	CP 7.000,00		7.000,00	1.593,06	30.406,94	1.593,06	1.593,06		1.593,06
	T 10.000,00		10.000,00	4.593,06	30.406,94	4.593,06	1.593,06		3.000,00



Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2025 (alla data del 31/12/2025)


CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	IMPEGNATO (al netto delle economie)	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.03.03.01 - 3.303 / 2.000 / 99 Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni - Stampa e rilegatura	RS CP T								
1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 2 Acquisto beni di consumo - Materiale informatico	RS CP T		5.500,00 5.500,00	314,64 314,64	5.185,36 5.185,36	314,64 314,64	314,64 314,64		0,00 0,00
1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 3 Acquisto beni di consumo - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RS CP T		1.883,68 6.000,00 7.883,68	1.883,68 3.010,93 4.894,61	1.883,68 6.000,00 7.883,68	1.883,68 3.010,93 4.894,61	1.544,01 3.010,93 4.554,94		339,67 339,67
1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 4 Acquisto beni di consumo -	RS CP T		4.000,00 4.000,00	2.341,42 2.341,42	1.658,58 1.658,58	2.341,42 2.341,42	2.341,42 2.341,42		
1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 99 Acquisto beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati	RS CP T		4.476,78 12.500,00 16.976,78	4.476,78 5.000,00 17.496,47	4.476,78 17.500,00 21.976,78	4.476,78 13.019,69 17.496,47	764,94 12.006,72 12.771,66		3.711,84 1.012,97 4.724,81
1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 1 Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi -	RS CP T								
1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	RS CP T								
1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 3 Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi -	RS CP T								
1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 99 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RS CP T		7.884,16 47.000,00 54.884,16	7.884,16 10.000,00 10.000,00	7.884,16 57.000,00 64.884,16	7.884,16 41.073,27 48.957,43	1.534,86 26.540,27 28.075,13		6.349,30 14.533,00 20.882,30



Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2025 (alla data del 31/12/2025)

CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	IMPEGNATO (al netto delle economie)	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.03.06.01 - 3.306 / 2.300 / 99									
Manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi-	RS 3.580,31		3.580,31	3.580,31		3.580,31	3.580,31		
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	CP 5.000,00		5.000,00		5.000,00				
	T 8.580,31		8.580,31	3.580,31	5.000,00	3.580,31	3.580,31		
1.03.07.01 - 3.307 / 2.400 / 99									
Spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attività istituzionali del Consiglio.	RS 19.282,20		19.282,20	19.282,20		14.282,20	11.866,20	5.000,00	2.416,00
	CP 101.000,00	80.000,00	181.000,00	127.427,02	53.572,98	127.427,02	66.002,41		61.424,61
	T 120.282,20	80.000,00	200.282,20	146.709,22	53.572,98	141.709,22	77.868,61	5.000,00	63.840,61
1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 1									
Spese connesse alle autovetture di servizio - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	RS 4.600,00		4.600,00	3.232,00	1.368,00	3.232,00	3.232,00		
	CP 4.600,00		4.600,00	3.232,00	1.368,00	3.232,00	3.232,00		
	T 300,00		300,00	300,00		230,85	230,85	69,15	0,00
1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 2									
Spese connesse alle autovetture di servizio - Carburanti, combustibili e lubrificanti	RS 5.000,00		5.000,00	3.788,01	1.211,99	3.788,01	2.888,73		899,28
	CP 5.300,00		5.300,00	4.088,01	1.211,99	4.018,86	3.119,58	69,15	899,28
	T 262,30		262,30	262,30				262,30	
1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 3									
Spese connesse alle autovetture di servizio - Servizi di sorveglianza e custodia	RS 2.600,00	-2.000,00	600,00	600,00	600,00				
	CP 2.862,30	-2.000,00	862,30	262,30	600,00				
	T 200,00		200,00	200,00					
1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 4									
Spese connesse alle autovetture di servizio - Spese dovute a sanzioni	RS 200,00		200,00	200,00	200,00				
	CP 200,00		200,00	200,00	200,00				
	T 1.406,66		1.406,66	1.406,66		1.318,43	1.318,43	88,23	
1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 99									
Spese connesse alle autovetture di servizio - Noleggi di mezzi di trasporto	RS 14.700,00	2.000,00	16.700,00	16.662,52	37,48	16.662,52	15.032,83		1.629,69
	CP 16.106,66	2.000,00	18.106,66	18.069,18	37,48	17.980,95	16.351,26	88,23	1.629,69
	T 691,33		691,33	691,33				691,33	
1.03.09.01 - 3.309 / 2.600 / 1									
Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-noceivi e di altri materiali	RS 15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.001,60		10.998,40
	CP 15.691,33		15.691,33	15.691,33		15.000,00	4.001,60	691,33	10.998,40
	T 8.721,91		8.721,91	8.721,91		8.721,91	8.721,91		0,00
1.03.09.01 - 3.309 / 2.600 / 99									
Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali - Servizi di pulizia e lavanderia	RS 103.000,00	43.660,00	146.660,00	145.761,91	898,09	145.761,91	86.945,25		58.816,66
	CP 111.721,91	43.660,00	155.381,91	154.483,82	898,09	154.483,82	95.667,16		58.816,66
	T 44.000,00	-1.112,00	42.888,00	42.888,00		42.888,00	42.888,00		
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 1									
UtENZE e servizi - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	RS 44.000,00	-1.112,00	42.888,00	42.888,00		42.888,00	42.888,00		
	CP 44.000,00	-1.112,00	42.888,00	42.888,00		42.888,00	42.888,00		
	T								



Cons. Presidenza Giustizia Tributaria


SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2025 (alla data del 31/12/2025)

CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	IMPEGNATO (al netto delle economie)	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILI*	DISPONIBILE RESIDUO
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 2									
Utenze e servizi - Telefonia mobile	13.874,00	-11.400,00	13.874,00	13.874,00	10.000,00	13.874,00	10.167,29		3.706,71
CP	21.400,00	-11.400,00	10.000,00	13.874,00	10.000,00	13.874,00	10.167,29		3.706,71
T	35.274,00		23.874,00						
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 3									
Utenze e servizi - Telefonia fissa	1.439,45	1.000,00	1.439,45	1.439,45	789,89	1.439,45	263,72		1.175,73
CP	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.210,11	789,89	3.210,11	1.018,43		2.191,68
T	4.439,45	1.000,00	5.439,45	4.649,56	789,89	4.649,56	1.282,15		3.367,41
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 4									
Utenze e servizi - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.989,82		5.989,82	5.989,82	9.400,00	14.000,00	14.000,00		3.737,57
CP	23.400,00		23.400,00	14.000,00	9.400,00	14.000,00	14.000,00		3.737,57
T	29.389,82		29.389,82	19.989,82	9.400,00	19.989,82	16.252,25		
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 5									
Utenze e servizi - Acqua	720,70	7.500,00	9.000,00	720,70	793,29	8.206,71	720,70		4.188,79
CP	1.500,00	7.500,00	9.000,00	8.206,71	793,29	8.206,71	4.017,92		4.188,79
T	2.220,70	7.500,00	9.720,70	8.927,41	793,29	8.927,41	4.738,62		
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 6									
Utenze e servizi - Gas	12.479,51	20.000,00	12.479,51	12.479,51	25.749,29	24.250,71	16.389,31		5.020,46
CP	30.000,00	20.000,00	50.000,00	24.250,71	25.749,29	24.250,71	16.389,31		7.861,40
T	42.479,51	20.000,00	62.479,51	36.730,22	25.749,29	36.730,22	23.848,36		12.881,86
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 7									
Utenze e servizi - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	72,79	1.500,00	3.000,00	72,79	1.911,00	1.089,00	28,06	44,73	0,00
CP	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.089,00	1.911,00	1.089,00	926,46		162,54
T	1.572,79	1.500,00	3.072,79	1.161,79	1.911,00	1.117,06	954,52	44,73	162,54
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 8									
Utenze e servizi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.178,20	36.600,00	6.178,20	6.178,20	12.554,36	54.045,64	48.997,43	140,39	5.206,28
CP	30.000,00	36.600,00	66.600,00	54.045,64	12.554,36	54.045,64	48.997,43	140,39	5.048,21
T	36.178,20	36.600,00	72.778,20	60.223,84	12.554,36	60.083,45	49.828,96	140,39	10.254,49
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 9									
Utenze e servizi - Trasporti, traslochi e facchinaggio	11.806,70	10.000,00	11.806,70	11.806,70	8.299,48	11.806,70	5.906,70		5.900,00
CP	52.200,00	10.000,00	62.200,00	53.900,52	8.299,48	53.900,52	44.835,08		9.065,44
T	64.006,70	10.000,00	74.006,70	65.707,22	8.299,48	65.707,22	50.741,78		14.965,44
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 10									
Utenze e servizi - Spese postali	48.512,00	48.512,00	48.512,00	47.580,00	932,00	47.580,00			47.580,00
CP	48.512,00	48.512,00	48.512,00	47.580,00	932,00	47.580,00			47.580,00
T									
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 11									
Utenze e servizi - Altri servizi diversi n.a.c.	6.178,20	36.600,00	6.178,20	6.178,20	12.554,36	54.045,64	48.997,43	140,39	5.206,28
CP	30.000,00	36.600,00	66.600,00	54.045,64	12.554,36	54.045,64	48.997,43	140,39	5.048,21
T	36.178,20	36.600,00	72.778,20	60.223,84	12.554,36	60.083,45	49.828,96	140,39	10.254,49
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 99									
Utenze e servizi - Energia elettrica	11.806,70	10.000,00	11.806,70	11.806,70	8.299,48	11.806,70	5.906,70		5.900,00
CP	52.200,00	10.000,00	62.200,00	53.900,52	8.299,48	53.900,52	44.835,08		9.065,44
T	64.006,70	10.000,00	74.006,70	65.707,22	8.299,48	65.707,22	50.741,78		14.965,44

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2025 (alla data del 31/12/2025)

CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	IMPEGNATO (al netto delle economie)	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.03.11.01 - 3.311 / 2.900 / 99	RS 3.849,98		3.849,98	3.849,98		3.849,98	3.849,98		
Gestione sistema informatico - Gestione e manutenzione applicazioni	CP 200.800,00	400.000,00	600.800,00	297.470,82	303.329,18	297.470,82	50.059,06		247.411,76
	T 204.649,98	400.000,00	604.649,98	301.320,80	303.329,18	301.320,80	53.909,04		247.411,76
1.03.12.01 - 3.312 / 3.000 / 1	RS								
Sicurezza, addestramento e formazione del personale - Servizi di sicurezza	CP 1.000,00		1.000,00		1.000,00				
	T 1.000,00		1.000,00		1.000,00				
1.03.12.01 - 3.312 / 3.000 / 99	RS								
Sicurezza, addestramento e formazione del personale - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CP 4.074,53	41.699,54	45.774,07	45.774,07	45.774,07	45.774,07			
	T 4.074,53	41.699,54	45.774,07	45.774,07	45.774,07	45.774,07			
1.04.01.01 - 4.401 / 3.600 / 99	RS								
Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	CP 10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
	T 10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
1.04.02.01 - 4.402 / 100 / 99	RS								
Partite di Giro Varie - Costituzione Fondi Economici	CP 260.000,00		260.000,00	245.614,64	14.385,36	245.614,64	245.614,64		
	T 260.000,00		260.000,00	245.614,64	14.385,36	245.614,64	245.614,64		
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 1	RS								
Partite di giro varie - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	CP 260.000,00		260.000,00	245.614,64	14.385,36	245.614,64	245.614,64		
	T 260.000,00		260.000,00	245.614,64	14.385,36	245.614,64	245.614,64		
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 2	RS								
Partite di giro varie - Versamenti di ritenute emiriali su Redditi da lavoro dipendente per conto terzi	CP								
	T								
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 3	RS								
Partite di giro varie - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	CP								
	T								
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 4	RS								
Partite di giro varie - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CP								
	T								
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 5	RS								
Partite di giro varie - Versamenti di ritenute emiriali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	CP								
	T								



Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2025 (alla data del 31/12/2025)

CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	IMPEGNATO (al netto delle economie)	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 99									
Partite di giro varie - Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	RS 75.600,00 CP 75.600,00 T	44.446,03 44.446,03	120.046,03 120.046,03	120.046,03 120.046,03		120.046,03 120.046,03	120.046,03 120.046,03		
TOTALE GENERALE	RS 3.446.531,12 C 5.700.584,53 T 9.147.115,65	1.000.318,57 1.000.318,57	3.446.531,12 6.700.903,10 10.147.434,22	3.446.531,12 5.234.188,55 8.680.719,67	1.466.714,55 1.466.714,55	2.433.772,40 5.234.188,55 7.667.960,95	327.023,91 4.114.323,23 4.441.347,14	1.012.758,72 1.012.758,72	2.106.748,49 1.119.865,32 3.226.613,81



Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Esercizio

2025

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			4.678.289,29
RISCOSSIONI	0,00	5.458.709,71	5.458.709,71
PAGAMENTI	327.023,91	4.114.323,23	4.441.347,14
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			5.695.651,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			5.695.651,86
RESIDUI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	2.106.748,49	1.119.865,32	3.226.613,81
DIFFERENZA			-3.226.613,81
AVANZO (+)			2.469.038,05
	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO		
Risultato di amministrazi	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00
RISULTATO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO:			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025			2.469.038,05



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Atorvastatina EG».

Con la determina n. aRM - 71/2026 - 1561 del 7 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: EZETIMIBE E ATORVASTATINA EG.

Confezioni:

- 049976018 «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
- 049976020 «10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria;
- 049976032 «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
- 049976044 «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria;
- 049976057 «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
- 049976069 «10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria;
- 049976071 «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
- 049976083 «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria;
- 049976095 «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
- 049976107 «10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria;
- 049976119 «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
- 049976121 «10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02449

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Polpharma».

Con la determina n. aRM - 72/2026 - 5172 dell'8 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: RIVAROXABAN POLPHARMA

- confezione: 046408011;
- descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
- confezione: 046408023;
- descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
- confezione: 046408035;
- descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
- confezione: 046408047;
- descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
- confezione: 046408050;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408062;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408074;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408086;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408098;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408100;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408112;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408124;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408136;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408148;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408151;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408163;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408175;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408187;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408199;

descrizione: «15 mg + 20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408201;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408213;


descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 046408225;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02450



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Zim».

Stratto determina AAM/A.I.C. n. 131/2026 del 29 aprile 2026

Codice pratica: MCA/2024/81.

Procedura europea: ES/H/0973/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DABIGATRAN ETEXILATO ZIM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: ZIM Laboratories Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Vangazu Iela 23, Riga, LV-1024, Lettonia.

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PE-OPA/AL/PE con essiccante - A.I.C. n. 052668011 (in base 10) 1L79MC (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 20 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052668023 (in base 10) 1L79MR (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PE-OPA/AL/PE con essiccante - A.I.C. n. 052668035 (in base 10) 1L79N3 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 20 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052668047 (in base 10) 1L79NH (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PE-OPA/AL/PE con essiccante - A.I.C. n. 052668050 (in base 10) 1L79NL (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 20 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052668062 (in base 10) 1L79NY (in base 32).

Principio attivo: dabigatran etexilato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratori Fundació Dau, Calle Lletra C de la Zona Franca 12-14, Polígono Industrial de la Zona Franca de Barcelona, Barcelona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PE-OPA/AL/PE con essiccante - A.I.C. n. 052668011 (in base 10) 1L79MC (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 20 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052668023 (in base 10) 1L79MR (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare.

Confezioni:

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PE-OPA/AL/PE con essiccante - A.I.C. n. 052668035 (in base 10) 1L79N3 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 20 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052668047 (in base 10) 1L79NH (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare.

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PE-OPA/AL/PE con essiccante - A.I.C. n. 052668050 (in base 10) 1L79NL (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 20 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052668062 (in base 10) 1L79NY (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare.

Fatto salvo quanto previsto della nota AIFA 97.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare



periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6 e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02478

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivacaftor, «Ivacaftor Accord»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 146/2026 dell'8 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2024/161.

Procedura europea n. DK/H/3547/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IVACAF-TOR ACCORD, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta - 08039-Barcellona, Spagna.

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 052870019 (in base 10) 1LFGW3 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 052870021 (in base 10) 1LFGW5 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 052870033 (in base 10) 1LFGWK (in base 32).

Principio attivo: ivacaftor.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Ul. Lutomierska 50, 95-200, Pabianice, Polonia;

Accord Healthcare B.V. - Winthontlaan 200, 3526 KV, Utrecht, Paesi Bassi;

Laboratori Fundació Dau - C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcellona, 08040, Spagna;

Accord Healthcare Single Member S.A., 64th Km National Road Athens, Lamia, Schimatari, 32009, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri di cura della fibrosi cistica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02479

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apixaban Teva Italia».

Con la determina n. aRM - 73/2026 - 813 del 13 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: APIXABAN TEVA ITALIA.

Confezioni e descrizione:

050319019 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319021 - «2.5 compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319033 - «2.5 compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319045 - «2.5 compresse rivestite con film» 100X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319058 - «2.5 compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319060 - «2.5 compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319072 - «2.5 compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

050319084 - «2.5 compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319096 - «5 compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319108 - «5 compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319110 - «5 compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319122 - «5 compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319134 - «5 compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319146 - «5 compresse rivestite con film» 100X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319159 - «5 compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319161 - «5 compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319173 - «5 compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

050319185 - «2.5 compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319197 - «2.5 compresse rivestite con film» 63 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319209 - «2.5 compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319211 - «2.5 compresse rivestite con film» 10 X 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL;

050319223 - «2.5 compresse rivestite con film» 20 X 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL;

050319235 - «2.5 compresse rivestite con film» 168 X 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL;

050319247 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319250 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319262 - «5 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

050319274 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 X 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL;

050319286 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 X 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL;

050319298 - «5 mg compresse rivestite con film» 168 X 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL;

050319425 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 X 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL;

050319437 - «2.5 compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE;

050319449 - «5 compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02493



**MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

**Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia
consolare onoraria in Al Khobar (Arabia Saudita)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Walid Suhayl A Al Shoaibi, agente consolare onorario in Al Khobar (Arabia Saudita), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Riad degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Riad delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Riad dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Riad degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informare tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Riad;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Riad;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Riad delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Riad competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Riad;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Riad della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti dall'Ambasciata d'Italia a Riad e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Riad delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'ufficio consolare di prima categoria;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Riad della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato

D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Riad della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Riad dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Riad;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'ufficio sovraordinato di I categoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Riad della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ufficio consolare di I categoria o dall'Ambasciata d'Italia in Riad;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Riad;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Riad dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A02464

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Lubumbashi (Repubblica Democratica del Congo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Walter Junior Noca, console generale onorario in Lubumbashi (Repubblica democratica del Congo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;



c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia a Kinshasa;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia a Kinshasa;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia a Kinshasa;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia a Kinshasa e restituzione a questa delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltrare all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia a Kinshasa e restituzione materiale ad essa dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia a Kinshasa;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia a Kinshasa, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pra-

tiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia a Kinshasa;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia a Kinshasa dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A02465

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Publicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» D.O.C.G., approvata con decreto 23 settembre 2025, successivamente rettificato con decreto 18 novembre 2025.

Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 27 febbraio 2026 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2026/1259) relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» (Menzione tradizionale italiana denominazione di origine controllata e garantita - D.O.C.G.), avvenuta con il decreto 23 settembre 2025, successivamente rettificato con decreto 18 novembre 2025, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2025 e n. 274 del 25 novembre 2025.

Pertanto a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 27 febbraio 2025 nella G.U.U.E., la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», consolidato con la predetta «modifica ordinaria», è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero (www.masaf.gov.it), nella sezione «Qualità - indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite - vini DOP e IGP - elenchi e disciplinari vini», ovvero al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

26A02463



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Publicazione del decreto 7 gennaio 2026, come rettificato con decreto 2 aprile 2026, di istituzione di un «Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana».

Con decreto n. 2 del 7 gennaio 2026 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come rettificato con decreto n. 106 del 2 aprile 2026, è stato istituito un «Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana» di cui all'art. 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

26A02491

MINISTERO DELLA SALUTE

Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2024

La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 26/2014, sancisce l'obbligatorietà per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e successivamente con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati.

Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla rielaborazione e alla successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successivamente con la decisione 2020/569/UE, la Commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalità di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali, introducendo diverse novità rispetto alla legislazione previgente:

deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale può essere utilizzato più volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non può essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti «naïve», cioè al primo utilizzo;

deve essere indicata la «sofferenza effettiva subita dall'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi;

devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i Cefalopodi, alcune specie di pesci, o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio;

i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai 2 anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura per quell'animale.

Con la decisione di esecuzione 2020/569/UE del 16 aprile 2020 sono state ampliate alcune categorie di specie animali inserendo i taccchini per i volatili, le spigole (fam. *serranidae*, *moronidae*), i salmoni (fam. *salmonidae*) e i guppy (fam. *poeciliidae*) per i pesci.

Per quanto riguarda i primati non umani deve essere indicato il luogo di nascita (non la provenienza).

Sono state inserite nuove categorie nella ricerca di base (biologia dello sviluppo) e nella ricerca traslazionale (alimentazione animale).

Per quanto concerne la produzione di anticorpi monoclonali è stata inserita un'ulteriore suddivisione riguardo la produzione esclusivamente con il metodo ascitico.

ALLEGATO

Spiegazione delle tabelle

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, art. 39, commi 3 e 4, emanato in recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Ministero della salute raccoglie le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati, sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del citato decreto.

I dati statistici, trasmessi annualmente dal Ministero alla Commissione europea, sono raccolti attraverso la Banca dati telematica della sperimentazione animale e rielaborati per la successiva pubblicazione.

Si precisano i contenuti delle tabelle che seguono:

Tabella n. 1 - Animali *naïve* utilizzati per specie

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto alla specie.

Tabella n. 2A - Animali *naïve* utilizzati in base al luogo di nascita

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, esclusi i primati non umani, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto al luogo di nascita.

Tabella n. 2B - Primati non umani *naïve* utilizzati in base al luogo di nascita

Questa tabella fornisce il numero effettivo dei primati non umani utilizzati, ovvero il totale di primati non umani al primo utilizzo (*naïve*) rispetto al luogo di nascita.

Tabella n. 3 - Generazione primati non umani *naïve*

Questa tabella fornisce il numero di primati non umani *naïve* utilizzati, suddivisi in base alla generazione:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

Tabella n. 4 - Utilizzi di animali nelle procedure

Questa tabella indica il numero totale degli utilizzi di animali rispetto alla specie, ovvero la somma degli animali al primo utilizzo e di quelli utilizzati più volte.

Tabella n. 5 - Finalità delle procedure

Questa tabella fornisce indicazioni sulle finalità delle procedure a cui sono sottoposti gli animali, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*) sia di quelli riutilizzati.

Tabella n. 6 - Gravità delle procedure

Questa tabella fornisce una panoramica sul livello di gravità delle procedure (non risveglio, lieve, moderata, grave) e indica, per ogni specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*), sia di quelli riutilizzati.




TABELLA 1: ANIMALI NAÏVE UTILIZZATI PER SPECIE Anno 2024		
Numero di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	TOTALE
A1	Topi (<i>Mus musculus</i>)	215.939
A2	Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	79.892
A3	Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	12.324
A4	Criceti (Siriani) (<i>Mesocricetus auratus</i>)	459
A5	Criceti (Cinesi) (<i>Cricetus griseus</i>)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (<i>Meriones unguiculatus</i>)	90
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	523
A8	Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	5.824
A9	Gatti (<i>Felis catus</i>)	0
A10	Cani (<i>Canis familiaris</i>)	443
A11	Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	59
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	8
A14	Suini (<i>Sus scrofa domesticus</i>)	1.329
A15	Capre (<i>Capra aegagrus hircus</i>)	0
A16	Pecore (<i>Ovis aries</i>)	141
A17	Bovini (<i>Bos primigenius</i>)	122
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i>)	11
A20	Macachi di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	315
A21	Macachi resi (<i>Macaca mulatta</i>)	0
A22	Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i>)	0
A23	Babbuini (<i>Papio</i> spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i>)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	99
A28	Polli domestici (<i>Gallus gallus domesticus</i>)	34.772
A37	Tacchini (<i>Meleagris gallopavo</i>)	58
A29	Altri uccelli (altro Aves)	29
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (<i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i>)	0
A32	Rane (<i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i>)	34
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0
A34	Pesci zebra (<i>Danio rerio</i>)	12.659
A38	Spigole (spp. from families e.g. <i>Serranidae</i> , <i>Moronidae</i>)	1.207
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli (<i>Salmonidae</i>)	12
A40	Guppy, portaspada, molly e platy (<i>Poeciliidae</i>)	0
A35	Altri pesci (altri Pisces)	1.699
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	10
	TOTALE	368.058




TABELLA 2A: ANIMALI NAÏVE UTILIZZATI IN BASE AL LUOGO DI NASCITA Anno 2024						
Numero di animali rispetto al luogo di nascita esclusi i primati non umani						
Codice Specie	Specie	O1 - Animali nati nell'UE presso un allevatore registrato	O2 - Animali nati nell'UE ma non presso un allevatore registrato	O3 - Animali nati nel resto d'Europa	O4 - Animali nati nel resto del mondo	TOTALE
A1	Topi (<i>Mus musculus</i>)	196.500	19.034	9	396	215.939
A2	Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	77.433	2.392	5	62	79.892
A3	Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	12.324	0	0	0	12.324
A4	Criceti (Siriani) (<i>Mesocricetus auratus</i>)	459	0	0	0	459
A5	Criceti (Cinesi) (<i>Cricetus griseus</i>)	0	0	0	0	0
A6	Gerbilli della Mongolia (<i>Meriones unguiculatus</i>)	90	0	0	0	90
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	225	298	0	0	523
A8	Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	5.824	0	0	0	5.824
A9	Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0
A10	Cani (<i>Canis familiaris</i>)	377	0	0	66	443
A11	Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	22	37	0	0	59
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (<i>Equidae</i>)	0	8	0	0	8
A14	Suini (<i>Sus scrofa domesticus</i>)	864	465	0	0	1.329
A15	Capre (<i>Capra aegagrus hircus</i>)	0	0	0	0	0
A16	Pecore (<i>Ovis aries</i>)	62	79	0	0	141
A17	Bovini (<i>Bos primigenius</i>)	24	98	0	0	122
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	10	0	0	89	99
A28	Polli domestici (<i>Gallus gallus domesticus</i>)	32.265	2.507	0	0	34.772
A37	Tacchini (<i>Meleagris gallopavo</i>)	58	0	0	0	58
A29	Altri uccelli (altro Aves)	19	10	0	0	29
A30	Rettili (<i>Reptilia</i>)	0	0	0	0	0
A31	Rane (<i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i>)	0	0	0	0	0
A32	Rane (<i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i>)	34	0	0	0	34
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	0
A34	Pesci zebra (<i>Danio rerio</i>)	12.219	440	0	0	12.659
A38	Spigole (<i>spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae</i>)	1.116	91	0	0	1.207
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli (<i>Salmonidae</i>)	12	0	0	0	12
A40	Guppy, portaspada, molly e platy (<i>Poeciliidae</i>)	0	0	0	0	0
A35	Altri pesci (altri Pisces)	1.567	132	0	0	1.699
A36	Cefalopodi (<i>Cephalopoda</i>)	0	10	0	0	10
	TOTALE	341.504	25.601	14	613	367.732




TABELLA 2B: PRIMATI NON UMANI NAÏVE UTILIZZATI IN BASE AL LUOGO DI NASCITA Anno 2024

Numero di primati non umani rispetto al luogo di nascita								
Codice Specie	Specie	NPHO1 - Animali nati presso un allevatore giurato nell'UE	NHPO2 - Animali nati nel resto d'Europa	NHPO3 - Animali nati in Asia	NHPO4 - Animali nati in America	NHPO5 - Animali nati in Africa	NHP06 - Animali nati nel resto del mondo	TOTALE
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	11	0	0	0	0	0	11
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	2	0	50	0	263	0	315
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	0	0	0	0	0
A22	Cercopitechi Chirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	13	0	50	0	263	0	326




TABELLA 3: GENERAZIONE PRIMATI NON UMANI NAIVE Anno 2024						
Numero di primati non umani rispetto alla generazione*						
Codice Specie	Specie	NHPG1 - F0	NHPG2 - F1	NHPG3 - F2 o superiore	NHPG4- Colonia auto-sufficiente	TOTALE
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i>)	0	0	1	10	11
A20	Macachi di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	0	0	315	0	315
A21	Macachi resi (<i>Macaca mulatta</i>)	0	0	0	0	0
A22	Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i>)	0	0	0	0	0
A23	Babbuini (<i>Papio</i> spp.)	0	0	0	0	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i>)	0	0	0	0	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	316	10	326

*Legenda:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.




TABELLA 4: UTILIZZI DI ANIMALI NELLE PROCEDURE Anno 2024		
Numero di utilizzi di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	Totale
A1	Topi (<i>Mus musculus</i>)	216.422
A2	Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	80.111
A3	Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	12.743
A4	Criceti (Siriani) (<i>Mesocricetus auratus</i>)	459
A5	Criceti (Cinesi) (<i>Cricetus griseus</i>)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (<i>Meriones unguiculatus</i>)	90
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	523
A8	Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	6.478
A9	Gatti (<i>Felis catus</i>)	0
A10	Cani (<i>Canis familiaris</i>)	572
A11	Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	63
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	23
A14	Suini (<i>Sus scrofa domesticus</i>)	1.370
A15	Capre (<i>Capra aegagrus hircus</i>)	20
A16	Pecore (<i>Ovis aries</i>)	281
A17	Bovini (<i>Bos primigenius</i>)	122
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i>)	40
A20	Macachi di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	383
A21	Macachi resi (<i>Macaca mulatta</i>)	1
A22	Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i>)	0
A23	Babbuini (<i>Papio</i> spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i>)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	449
A28	Polli domestici (<i>Gallus gallus domesticus</i>)	34.778
A37	Tacchini (<i>Meleagris gallopavo</i>)	58
A29	Altri uccelli (altro Aves)	57
A30	Rettili (Reptilia)	0
A31	Rane (<i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i>)	0
A32	Rane (<i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i>)	43
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0
A34	Pesci zebra (<i>Danio rerio</i>)	12.807
A38	Spigole (spp. from families e.g. <i>Serranidae</i> , <i>Moronidae</i>)	1.207
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli (<i>Salmonidae</i>)	12
A40	Guppy, portaspada, molly e platy (<i>Poeciliidae</i>)	0
A35	Altri pesci (altri Pisces)	1.699
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	10
	TOTALE	370.821





TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2024

Numero di utilizzi rispetto alle finalita' e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40-Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A1	Topi (<i>Mus musculus</i>)	108.075	87.626	16.028	1	0	935	0	3.757	216.422
A2	Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	13.538	8.075	57.717	30	0	736	0	15	80.111
A3	Porcellini d India (<i>Cavia porcellus</i>)	5	1.356	11.382	0	0	0	0	0	12.743
A4	Criceti (Siriani) (<i>Mesocricetus auratus</i>)	140	184	135	0	0	0	0	0	459
A5	Criceti (Cinesi) (<i>Cricetus griseus</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	Gerbilli della Mongolia (<i>Meriones unguiculatus</i>)	90	0	0	0	0	0	0	0	90
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	241	0	282	0	0	0	0	523
A8	Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	41	824	5.582	20	0	11	0	0	6.478
A9	Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	Cani (<i>Canis familiaris</i>)	0	0	572	0	0	0	0	0	572
A11	Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	0	26	37	0	0	0	0	0	63
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	8	15	0	0	0	0	0	23
A14	Suini (<i>Sus scrofa domestifcus</i>)	6	335	329	0	0	700	0	0	1.370
A15	Capre (<i>Capra aegagrus hircus</i>)	0	0	20	0	0	0	0	0	20
A16	Pecore (<i>Ovis aries</i>)	30	146	86	19	0	0	0	0	281
A17	Bovini (<i>Bos primigenius</i>)	0	93	26	3	0	0	0	0	122
A18	Prossimie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i>)	0	18	22	0	0	0	0	0	40
A20	Macachi di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	2	0	381	0	0	0	0	0	383



TABELLA 6: GRAVITA' DELLE PROCEDURE Anno 2024						
Numero di utilizzi rispetto alle specie ed al livello di gravità						
Codice Specie	Specie	SV1-Non risveglio	SV2-Lieve (e fino a lieve)	SV3-Moderata	SV4-Grave	TOTALE
A1	Topi (<i>Mus musculus</i>)	7.599	72.486	56.082	80.255	216.422
A2	Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	2.574	52.296	13.806	11.435	80.111
A3	Porcellini d India (<i>Cavia porcellus</i>)	1	2.329	10.076	337	12.743
A4	Criceti (Siriani) (<i>Mesocricetus auratus</i>)	0	362	47	50	459
A5	Criceti (Cinesi) (<i>Cricetus griseus</i>)	0	0	0	0	0
A6	Gerbilli della Mongolia (<i>Meriones unguiculatus</i>)	0	0	90	0	90
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	51	231	241	523
A8	Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	1.232	1.161	3.431	654	6.478
A9	Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0
A10	Cani (<i>Canis familiaris</i>)	0	398	167	7	572
A11	Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	0	47	6	10	63
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (<i>Equidae</i>)	0	23	0	0	23
A14	Suini (<i>Sus scrofa domesticus</i>)	765	83	309	213	1.370
A15	Capre (<i>Capra aegagrus hircus</i>)	0	20	0	0	20
A16	Pecore (<i>Ovis aries</i>)	0	185	73	23	281
A17	Bovini (<i>Bos primigenius</i>)	0	112	10	0	122
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0
A19	Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i>)	0	0	40	0	40
A20	Macachi di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	0	238	139	6	383
A21	Macachi resi (<i>Macaca mulatta</i>)	0	0	1	0	1
A22	Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i>)	0	0	0	0	0
A23	Babbuini (<i>Papio</i> spp.)	0	0	0	0	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i>)	0	0	0	0	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (<i>Cercopithecoidea</i>)	0	0	0	0	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (<i>Ceboidea</i>)	0	0	0	0	0
A26	Scimmie antropomorfe (<i>Hominoidea</i>)	0	0	0	0	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	99	350	0	449
A28	Polli domestici (<i>Gallus gallus domesticus</i>)	0	22.518	2.236	10.024	34.778
A37	Tacchini (<i>Meleagris gallopavo</i>)	0	55	1	2	58
A29	Altri uccelli (altro Aves)	0	0	38	19	57
A30	Rettili (<i>Reptilia</i>)	0	0	0	0	0
A31	Rane (<i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i>)	0	0	0	0	0
A32	Rane (<i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i>)	0	22	21	0	43
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	0	0	0
A34	Pesci zebra (<i>Danio rerio</i>)	47	8.284	1.960	2.516	12.807
A38	Spigole (<i>spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae</i>)	0	586	0	621	1.207
A39	Salmoni, trote, salmerini e temoli (<i>Salmonidae</i>)	0	0	12	0	12
A40	Guppy, portaspada, molly e platy (<i>Poeciliidae</i>)	0	0	0	0	0
A35	Altri pesci (altri Pisces)	0	559	886	254	1.699
A36	Cefalopodi (<i>Cephalopoda</i>)	0	5	0	5	10
	TOTALE	12.218	161.919	90.012	106.672	370.821



Aggiornamento del registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo

Si comunica che con decreto dirigenziale del 7 maggio 2026, a firma del direttore generale, dottor Ugo Della Marta, è stato aggiornato il registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, in applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto 29 novembre 1996, n. 686.

Per la consultazione si rinvia al portale del Ministero della salute in Trovanorme salute al seguente indirizzo: <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2026&codLeg=112104&parte=1%20&serie=null>

Il registro micologi aggiornato e corretto si trova al seguente indirizzo: <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/sistema-di-controllo-della-sicurezza-alimentare/registronazionale-micologi/>

26A02487

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Comunicato relativo al decreto 13 maggio 2026 - Aggiornamento della graduatoria delle domande di agevolazioni relative ai progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione.**

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 13 maggio 2026 è stata aggiornata la graduatoria, riportata in allegato al decreto stesso, approvata con decreto direttoriale 6 marzo 2026, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 16 marzo 2026, a seguito della destinazione di ulteriori risorse finanziarie al sostegno delle iniziative presentate a valere sulle aree di intervento di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 4 settembre 2025, come disposto dal decreto ministeriale 1° aprile 2026, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'11 maggio 2026.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 13 maggio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A02492

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2026-GU1-116) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 2 1 *

€ 1,00

